



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici POLI BORTONE, CASTIGLIONE, SAIA e PALMIZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2011

Disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili nel settore scolastico

ONOREVOLI SENATORI. - A partire da quest'anno sono previsti tagli di risorse, di posti di lavoro e di salario che colpiranno gli ex lavoratori socialmente utili, da anni sfruttati e precarizzati, compromettendo i servizi nelle scuole, già pesantemente ridotti dalle politiche restrittive del Governo.

La scelta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di mantenere in piedi il sistema degli appalti delle pulizie nelle scuole non è certamente lodevole in quanto essa rappresenta uno spreco pagato da dipendenti e utenti, a difesa dei soli interessi privatistici delle aziende del settore.

Infatti il progetto di rinnovare le gare in scadenza con il cottimo fiduciario, a licitazione privata scuola per scuola, e con contratti stipulati dalla CONSIP Spa, che prevedono massimo ribasso e subappalti, comporterà un netto peggioramento del servizio e

difficoltà enormi di gestione. Ma soprattutto verranno aggravate le condizioni di lavoro degli ex lavoratori socialmente utili (LSU), già penalizzati da una falsa stabilizzazione nel sistema degli appalti, concertata nel 2001 da CGIL, CISL e UIL, che oggi si rivela come una definitiva precarizzazione, con una concreta prospettiva di tagli a orari e salari, con la sospensione estiva delle attività senza alcuna garanzia di reddito e nessuna certezza di mantenimento del posto di lavoro con l'avvio di nuove gare.

Il presente disegno di legge prevede l'assunzione diretta, accompagnata dai prepensionamenti per chi è vicino alla pensione, che consentirebbe di conciliare le esigenze di risparmio con il pieno mantenimento dei livelli occupazionali e salariali, di stabilizzare gli ex LSU e di migliorare i servizi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge consente la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

Art. 2.

1. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001,

n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale.